

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. II

Nn. 19 e 20-A

Relatori DELLA MONICA

e QUAGLIARIELLO

RELAZIONE DELLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Comunicata alla Presidenza il 6 novembre 2009

SULLA

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

d’iniziativa dei senatori BELISARIO, FINOCCHIARO, D’ALIA

Introduzione di una disposizione transitoria per l’integrazione del Consiglio di Presidenza nella XVI legislatura (*Doc. II, n. 19*)

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 24 SETTEMBRE 2009

E SULLA

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

d’iniziativa dei senatori QUAGLIARIELLO, GASPARRI e DIVINA

Introduzione di una disposizione transitoria per l’integrazione del Consiglio di Presidenza nella XVI legislatura (*Doc. II, n. 20*)

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 2 OTTOBRE 2009

ONOREVOLI SENATORI. – L'articolo 5, nella parte in cui disciplina la composizione del Consiglio di Presidenza, è la disposizione del Regolamento del Senato che ha subito il maggior numero di interventi. Infatti, successivamente alla sua entrata in vigore nel 1971, esso è stato modificato nel 1988, nel 1993, nel 1999, nel 2001 e nel 2007. Questo susseguirsi di modifiche è indice della difficoltà di trovare uno stabile punto di equilibrio tra l'esigenza di rappresentatività del Consiglio di Presidenza e la necessità di evitarne composizioni troppo ampie.

Nella XIV legislatura, con effetto a partire dalla legislatura successiva, si è affermato il superamento del principio della rappresentanza necessaria di tutti i Gruppi parlamentari in seno al Consiglio di Presidenza.

E questa regola è rimasta sostanzialmente immutata nella legislatura successiva e in quella attuale con la sola introduzione – nella XV legislatura – di una limitata deroga, atta a consentire l'elezione di non più di due ulteriori Senatori Segretari.

Tuttavia, l'assetto che si è venuto in tal modo a determinare non può ancora considerarsi del tutto soddisfacente, in quanto del Consiglio di Presidenza non fa parte oggi un Gruppo parlamentare di significativa con-

sistenza, espressione di una forza politica di rilievo nazionale.

La presente proposta di modifica regolamentare è intesa ad ovviare a questo contingente stato di cose, salvaguardando comunque – ed in modo automatico – il preesistente rapporto tra maggioranza e opposizione.

Tutto ciò, con una disposizione espressamente transitoria, e quindi destinata a valere solo per la legislatura in corso e per i soli Gruppi costituiti ad inizio legislatura, secondo la concorde previsione delle proposte presentate nella XVI legislatura (*Doc. II*, n. 19 e n. 20) e unificate dal testo proposto. Al fine di consentire un'integrazione in tempi rapidi del Consiglio di Presidenza, ai sensi del comma 4, l'entrata in vigore della disposizione transitoria è stabilita per il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Infine, il carattere transitorio della disposizione in discorso è per così dire ulteriormente accentuato dalla circostanza che – come è noto – la Giunta sta procedendo ad una riflessione complessiva sull'intero *corpus* regolamentare. Potrà essere quella la sede per giungere ad una definitiva nuova formulazione dell'articolo 5 citato.

**PROPOSTA DI MODIFICAZIONE
DEL REGOLAMENTO**

**Introduzione nel Regolamento del Senato
di una disposizione transitoria per
l'integrazione del Consiglio di Presidenza
nella XVI legislatura**

Art. 1.

1. Nel Regolamento è aggiunta, in fine, la seguente disposizione transitoria:

«DISPOSIZIONE TRANSITORIA

1. Limitatamente alla XVI legislatura, se un Gruppo parlamentare costituitosi all'inizio della medesima legislatura e non rappresentato nel Consiglio di Presidenza avanza richiesta di elezione di un Segretario ai sensi dell'articolo 5, comma 2-*bis*, sulla stessa il Consiglio di Presidenza delibera disponendo che l'elezione abbia luogo anche in deroga al terzo periodo del medesimo comma.

2. Tutte le volte che, per effetto dell'accoglimento della richiesta, risulti alterato a sfavore dei componenti dei Gruppi di maggioranza il rapporto numerico tra essi e i componenti dei Gruppi di opposizione, si procede altresì alla contemporanea elezione di un ulteriore Segretario.

3. L'elezione avviene con un'unica votazione e ciascun Senatore può scrivere sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti i Senatori che, essendo iscritti al Gruppo che ha avanzato la richiesta di elezione ai sensi dell'articolo 5, comma 2-*bis*, ovvero, nel caso previsto dal comma 2, a tale Gruppo e a uno dei Gruppi di maggioranza, ottengono il maggior numero di voti, limitatamente a

uno per ciascuno dei predetti Gruppi. Si applicano i commi *2-ter*, primo periodo, *2-quater* e 4 del richiamato articolo 5.

4. La disposizione transitoria di cui al presente articolo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

**PROPOSTA DI MODIFICAZIONE
DEL REGOLAMENTO N. 19**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BELISARIO,
FINOCCHIARO E D'ALIA

Art. 1.

1. È aggiunta, in fine, la seguente disposizione transitoria:

«DISPOSIZIONE TRANSITORIA

1. Limitatamente alla XVI legislatura, nel Consiglio di Presidenza sono rappresentati tutti i Gruppi parlamentari costituiti all'inizio della legislatura stessa.

2. Il Gruppo che, a seguito delle votazioni di cui ai commi 1, 2, 2-bis e 2-ter dell'arti-

colo 5 del Regolamento, non risulti rappresentato può richiedere che si proceda all'elezione di un Senatore Segretario.

3. Qualora, per effetto della richiesta di cui al comma 2, nel Consiglio di Presidenza risulti alterato il preesistente rapporto tra componenti di maggioranza e componenti delle opposizioni, i Gruppi parlamentari della maggioranza possono richiedere al Consiglio di Presidenza che si proceda all'elezione di un altro Segretario.

4. Sulle richieste di cui ai commi 2 e 3 delibera il Consiglio di Presidenza.

5. Nella votazione per l'elezione di cui ai commi 2 e 3, che avviene in una stessa seduta, ciascun Senatore può scrivere sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che, essendo iscritti ai Gruppi che hanno avanzato richiesta ai sensi dei commi 2 e 3, ottengono il maggior numero di voti, limitatamente a uno per Gruppo.

6. Si applicano i commi 2-*quater*, 3 e 4 dell'articolo 5 del Regolamento».

**PROPOSTA DI MODIFICAZIONE
DEL REGOLAMENTO N. 20**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI QUAGLIARIELLO,
GASPARRI E DIVINA

Art. 1.

1. È aggiunta, in fine, la seguente disposizione transitoria:

«DISPOSIZIONE TRANSITORIA

1. Limitatamente alla XVI legislatura, nel Consiglio di Presidenza sono rappresentati tutti i Gruppi parlamentari costituiti all'inizio della legislatura stessa.

2. Il Gruppo che, a seguito delle votazioni di cui ai commi 1, 2, *2-bis* e *2-ter* dell'articolo 5 del Regolamento, non risulti rappresentato può richiedere che si proceda all'elezione di un Senatore Segretario. Sulla richiesta delibera il Consiglio di Presidenza.

3. Qualora, per effetto della richiesta di cui al comma 2, nel Consiglio di Presidenza risulti alterato il preesistente rapporto tra componenti di maggioranza e componenti delle opposizioni, si procede all'elezione di un altro Segretario appartenente ai Gruppi parlamentari della maggioranza.

4. Nella votazione per l'elezione di cui ai commi 2 e 3, che avviene in una stessa seduta, ciascun Senatore può scrivere sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che, essendo iscritti ai Gruppi di cui al comma 2 e al comma 3, ottengono il maggior numero di voti, limitatamente a uno per Gruppo.

5. Si applicano i commi *2-quater*, 3 e 4 dell'articolo 5 del Regolamento».

